

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-970 del 28/02/2019  |
| Oggetto                     | FC18T0035. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME SAVIO COMPRESO TRA IL BIVIO DELLA S.P. 138 E LA S.P 142 DEI MANDRIOLI E IL PRIMO EDIFICIO DEL DEPURATORE FONTECHIARA IN LOCALITÀ S. PIERO IN BAGNO NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). USO: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-1013 del 28/02/2019  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena   |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI   |

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME SAVIO COMPRESO TRA IL BIVIO DELLA S.P. 138 E LA S.P. 142 DEI MANDRIOLI E IL PRIMO EDIFICIO DEL DEPURATORE FONTECHIARA IN LOCALITÀ S. PIERO IN BAGNO NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)  
RICHIEDENTE: COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)  
USO: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA  
PRATICA: FC18T0035**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

#### **PRESO ATTO**

- che con istanza pervenuta completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 13/09/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/14659 in medesima data, il Sig. Enrico Spighi, in qualità di Assessore del Comune di Bagno di Romagna C.F.:81000330407 con sede legale in Piazza dei Martiri n. 1 - 470221 Bagno di Romagna (FC), ha chiesto la concessione per l’occupazione di un’area demaniale finalizzata alla realizzazione di un’area di pesca regolamentata, senza beneficio economico, sul tratto del fiume Savio compreso tra il bivio della S.P. 138 e la S.P. dei Mandrioli (a monte) e il primo edificio del depuratore di Fontechiara, sulla sinistra idrografica del fiume Savio in località S. Piero in Bagno (a valle) in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 8.024 circa, pari al 40% della superficie del corpo idrico interessato, come rappresentato nella cartografia allegata;
- che la concessione è rilasciata al Comune di Bagno di Romagna secondo quanto stabilito dal Regolamento allegato all’istanza e che il comune stesso ha stipulato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Pescatori Alto Savio” con sede legale in San Piero in Bagno – Via Cavour n. 5 C.F. 90068910406 una convenzione, allegata all’istanza, per la concessione d’uso, la manutenzione e la sorveglianza dell’area di pesca regolamentata senza fini di lucro;
- che l’area è identificata all’NCT del Comune di Bagno di Romagna al:
  1. Foglio 175 Fronte Mappali 78 – 54 – 53 – 75 – 77 – 84 – 80 – 81 Sponda Destra
  2. Foglio 174 Fronte Mappali 108 – 111 – 71 – 107 – 70 – 69 – 109 – 67 – 63 – 58 – 100 – 57 – 45 – 44- 105 – 106 Sponda Sinistra
  3. Foglio 156 Fronte Mappali 538 – 537 – 411 – 265 – 418 – 412 – 420 – 409 – 313 – 24 – 25 Sponda Destra
  4. Foglio 156 Fronte Mappali 283 – 282 – 259 – 264 – 332 – 333 – 334 – 238 – 331 – 547 – 543 – 545 – 546 – 544 – 102 – 23 – 21 – 20 Sponda Sinistra

5. Foglio 137 Fronte Mappali 236 – 220 – 382 – 380 – 203 – 152 – 131 – 132 – 110 – 111 – 112 – 286 – 113 – 91 – 313 – 312 – 92 – 76 – 268 – 464 – 77 – 470 – 457 – 458 – 463 – 473 – 452 – 451 – 41 Sponda Destra
6. Foglio 136 Fronte Mappali 139 – 100 – 389 – 138 – 137 – 571 – 318 – 177 – 222 Sponda Sinistra
7. Foglio 137 Fronte Mappali 150 – 573 – 129 – 519 – 605 – 521 – 493 – 492 – 616 – 620 – 497 – 461 – 290 – 288 – 309 – 310 – 73 – 74 – 38 – 57 – 58 – 39 Sponda Sinistra
8. Foglio 138 Fronte Mappali 356 – 4346 – 4347 – 350 – 349 – 442 – 443 – 449 – 92 – 574 – 575 – 583 – 556 – 554 – 562 – 560 – 558 – 564 – 563 – 275 – 276 – 278 – 274 – 9 – 270 – 333 – 332 – 331 – 1 – 289 Sponda Destra
9. Foglio 119 Fronte Mappali 491 – 492 – 32c – 278 – 279 – E – 214 – 135 – 557 – 63 Sponda Destra
10. Foglio 138 Fronte Mappali 91 – 504 – 448 – 447 – 552 – 550 – 638 – 20 – 261 – 262 – 8 – 406 Sponda Sinistra
11. Foglio 119 Fronte Mappali 296 – 4c3 – 4c7 – 4c6 – 281 – 5c – 4c5- 218 – 332 – 138 – 563 – 137 Sponda Sinistra
12. Foglio 97 Fronte Mappali 219 – 186 – 219 – 218 – 144 – 143 – 96 – 83 – 187 – 124 – 237 – 185 – 25 – 24 – 26 – 23 – 21 – 1 Sponda Sinistra
13. Foglio 96 Fronte Mappali 558 – 557 – 556 – 194 – 572 – 508 – 509 – 507 – 727 – 726 – 608 – 609 – 159 – 132 – 129 – 526 – 900 – 618 – 857 – 5000 – 641 – 87 – 864 Sponda Sinistra
14. Foglio 98 Fronte Mappali 88 – 87 – 49 – 51 – 52 – 33 – 34 – 17 – 1 – 5 – 99 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 Sponda Destra
15. Foglio 75 Fronte Mappali 220 – 219 – 144 – 162 – 168 – 136 – 117 – 115 – 176 Sponda Sinistra
16. Foglio 77 Fronte Mappali 23 – 114 – 6 – 4 – 5 – 7 Sponda Destra
17. Foglio 76 Fronte Mappali 155 – 153 – 152 – 143 – 161 – 205 – 147 – 148 – 149 – 140 – 101 – 102 – 105 – 82 Sponda Sinistra

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 308 del 03/10/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3931 del 05/11/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/18911, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell’art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente e il Gestore hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione, con nota acquisita al protocollo Arpae n. PGFC/201929488 del 22/02/2019;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 1346 dell’importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864

intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/07/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico n. 3931 del 05/11/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2023;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al **Comune di Bagno di Romagna C.F.:81000330407** con sede legale in Piazza dei Martiri n. 1 - 470221 Bagno di Romagna (FC), la concessione FC18T0035 per l'occupazione di un'area demaniale finalizzata alla realizzazione di un'area di pesca regolamentata sul tratto del fiume Savio compreso tra il bivio della S.P. 138 e la S.P. dei Mandrioli (a monte) e il primo edificio del depuratore di Fontechiara, sulla sinistra idrografica del fiume Savio in località S. Piero in Bagno (a valle) in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 8.024 circa, pari al 40% della superficie del corpo idrico interessato, come rappresentato nella cartografia allegata e individuata all'NCT del Comune di Bagno di Romagna al :

- Foglio 175 Fronte Mappali 78 – 54 – 53 – 75 – 77 – 84 – 80 – 81 Sponda Destra
- Foglio 174 Fronte Mappali 108 – 111 – 71 – 107 – 70 – 69 – 109 – 67 – 63 – 58 – 100 – 57 – 45 – 44- 105 – 106 Sponda Sinistra
- Foglio 156 Fronte Mappali 538 – 537 – 411 – 265 – 418 – 412 – 420 – 409 – 313 – 24 – 25 Sponda Destra
- Foglio 156 Fronte Mappali 283 – 282 – 259 – 264 – 332 – 333 – 334 – 238 – 331 – 547 – 543 – 545 – 546 – 544 – 102 – 23 – 21 – 20 Sponda Sinistra
- Foglio 137 Fronte Mappali 236 – 220 – 382 – 380 – 203 – 152 – 131 – 132 – 110 – 111 – 112 – 286 – 113 – 91 – 313 – 312 – 92 – 76 – 268 – 464 – 77 – 470 – 457 – 458 – 463 – 473 – 452 – 451 – 41 Sponda Destra
- Foglio 136 Fronte Mappali 139 – 100 – 389 – 138 – 137 – 571 – 318 – 177 – 222 Sponda Sinistra
- Foglio 137 Fronte Mappali 150 – 573 – 129 – 519 – 605 – 521 – 493 – 492 – 616 – 620 – 497 -461 – 290 – 288 – 309 – 310 – 73 – 74 – 38 – 57 – 58 – 39 Sponda Sinistra

- Foglio 138 Fronte Mappali 356 – 4346 – 4347 – 350 – 349 – 442 – 443 – 449 – 92 – 574 – 575 – 583 – 556 – 554 – 562 – 560 – 558 – 564 – 563 – 275 – 276 – 278 – 274 – 9 – 270 – 333 – 332 – 331 – 1 – 289 Sponda Destra
- Foglio 119 Fronte Mappali 491 – 492 – 32c – 278 – 279 – E – 214 – 135 – 557 – 63 Sponda Destra
- Foglio 138 Fronte Mappali 91 – 504 – 448 – 447 – 552 – 550 – 638 – 20 – 261 – 262 – 8 – 406 Sponda Sinistra
- Foglio 119 Fronte Mappali 296 – 4c3 – 4c7 – 4c6 – 281 – 5c – 4c5- 218 – 332 – 138 – 563 – 137 Sponda Sinistra
- Foglio 97 Fronte Mappali 219 – 186 – 219 – 218 – 144 – 143 – 96 – 83 – 187 – 124 – 237 – 185 – 25 – 24 – 26 – 23 – 21 – 1 Sponda Sinistra
- Foglio 96 Fronte Mappali 558 – 557 – 556 – 194 – 572 – 508 – 509 – 507 – 727 – 726 – 608 – 609 – 159 – 132 – 129 – 526 – 900 – 618 – 857 – 5000 – 641 – 87 – 864 Sponda Sinistra
- Foglio 98 Fronte Mappali 88 – 87 – 49 – 51 – 52 – 33 – 34 – 17 – 1 – 5 – 99 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 Sponda Destra
- Foglio 75 Fronte Mappali 220 – 219 – 144 – 162 – 168 – 136 – 117 – 115 – 176 Sponda Sinistra
- Foglio 77 Fronte Mappali 23 – 114 – 6 – 4 – 5 – 7 Sponda Destra
- Foglio 76 Fronte Mappali 155 – 153 – 152 – 143 – 161 – 205 – 147 – 148 – 149 – 140 – 101 – 102 – 105 – 82 Sponda Sinistra; **Pratica FC18T0035**

**2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2023;**

3. che il gestore dell'area è l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Pescatori Alto Savio" con sede legale in San Piero in Bagno – Via Cavour n. 5 C.F. 90068910406 con cui il Comune di Bagno di Romagna ha stipulato una convenzione per la manutenzione e la sorveglianza dell'area di pesca regolamentata senza fini di lucro;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3408 del 26/09/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. [bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it](mailto:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le

spese d'istruttoria;

11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpaе;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
*\*Dr. Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC18T0035** a favore del **Comune di Bagno di Romagna C.F.:81000330407 (concessionario)** con sede legale in Piazza dei Martiri n. 1 470221 Bagno di Romagna (FC).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale finalizzata alla realizzazione di un'area di pesca regolamentata sul tratto del fiume Savio compreso tra il bivio della S.P. 138 e la S.P. dei Mandrioli (a monte) e il primo edificio del depuratore di Fontechiara, sulla sinistra idrografica del fiume Savio in località S. Piero in Bagno (a valle) in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 8.024 circa, pari al 40% della superficie del corpo idrico interessato, come rappresentato nella cartografia allegata e individuata all'NCT del Comune di Bagno di Romagna al:

- Foglio 175 Fronte Mappali 78 – 54 – 53 – 75 – 77 – 84 – 80 – 81 Sponda Destra
- Foglio 174 Fronte Mappali 108 – 111 – 71 – 107 – 70 – 69 – 109 – 67 – 63 – 58 – 100 – 57 – 45 – 44-105 – 106 Sponda Sinistra
- Foglio 156 Fronte Mappali 538 – 537 – 411 – 265 – 418 – 412 – 420 – 409 – 313 – 24 – 25 Sponda Destra
- Foglio 156 Fronte Mappali 283 – 282 – 259 – 264 – 332 – 333 – 334 – 238 – 331 – 547 – 543 – 545 – 546 – 544 – 102 – 23 – 21 – 20 Sponda Sinistra
- Foglio 137 Fronte Mappali 236 – 220 – 382 – 380 – 203 – 152 – 131 – 132 – 110 – 111 – 112 – 286 – 113 – 91 – 313 – 312 – 92 – 76 – 268 – 464 – 77 – 470 – 457 – 458 – 463 – 473 – 452 – 451 – 41 Sponda Destra
- Foglio 136 Fronte Mappali 139 – 100 – 389 – 138 – 137 – 571 – 318 – 177 – 222 Sponda Sinistra
- Foglio 137 Fronte Mappali 150 – 573 – 129 – 519 – 605 – 521 – 493 – 492 – 616 – 620 – 497-461 – 290 – 288 – 309 – 310 – 73 – 74 – 38 – 57 – 58 – 39 Sponda Sinistra
- Foglio 138 Fronte Mappali 356 – 4346 – 4347 – 350 – 349 – 442 – 443 – 449 – 92 – 574 – 575 – 583 – 556 – 554 – 562 – 560 – 558 – 564 – 563 – 275 – 276 – 278 – 274 – 9 – 270 – 333 – 332 – 331 – 1 – 289 Sponda Destra
- Foglio 119 Fronte Mappali 491 – 492 – 32c – 278 – 279 – E – 214 – 135 – 557 – 63 Sponda Destra
- Foglio 138 Fronte Mappali 91 – 504 – 448 – 447 – 552 – 550 – 638 – 20 – 261 – 262 – 8 – 406 Sponda Sinistra
- Foglio 119 Fronte Mappali 296 – 4c3 – 4c7 – 4c6 – 281 – 5c – 4c5- 218 – 332 – 138 – 563 – 137 Sponda Sinistra
- Foglio 97 Fronte Mappali 219 – 186 – 219 – 218 – 144 – 143 – 96 – 83 – 187 – 124 – 237 – 185 – 25 – 24 – 26 – 23 – 21 – 1 Sponda Sinistra
- Foglio 96 Fronte Mappali 558 – 557 – 556 – 194 – 572 – 508 – 509 – 507 – 727 – 726 – 608 – 609 – 159 – 132 – 129 – 526 – 900 – 618 – 857 – 5000 – 641 – 87 – 864 Sponda Sinistra
- Foglio 98 Fronte Mappali 88 – 87 – 49 – 51 – 52 – 33 – 34 – 17 – 1 – 5 – 99 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 Sponda Destra
- Foglio 75 Fronte Mappali 220 – 219 – 144 – 162 – 168 – 136 – 117 – 115 – 176 Sponda Sinistra
- Foglio 77 Fronte Mappali 23 – 114 – 6 – 4 – 5 – 7 Sponda Destra

- Foglio 76 Fronte Mappali 155 – 153 – 152 – 143 – 161 – 205 – 147 – 148 – 149 – 140 – 101 – 102 – 105 – 82 Sponda Sinistra;

Il gestore dell'area è l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Pescatori Alto Savio" con sede legale in San Piero in Bagno – Via Cavour n. 5 C.F. 90068910406 con cui il Comune di Bagno di Romagna stipulerà una convenzione per la manutenzione e la sorveglianza dell'area di pesca regolamentata senza fini di lucro.

## **Articolo 2**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà una durata di 5 anni, ovvero fino al 31/12/2023.

## **Articolo 3**

### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

## **Articolo 4**

### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla conservazione del bene concesso attenendosi alle prescrizioni e nei limiti degli interventi indicati al punto n. 9 del Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 6 che segue.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio oggetto della concessione consistente nell'attività specifica di pesca sportiva.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae rimane non responsabile per danni diretti o indiretti che dovessero essere arrecati all'attività di pesca sportiva derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità

per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

6. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e dal Gestore parte integrante del presente Atto.
7. Il concessionario e il Gestore devono rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto.
8. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori eventuali titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## Articolo 6

### PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 3931/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 3.07.2015, n. 13:

*“omissis - **di condizionare** il presente nulla osta idraulico alle seguenti prescrizioni:*

1. *la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
2. *sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla presente richiesta di concessione. Il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
3. *“...la realizzazione di azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte di giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale...” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2016, qualora prevedano interventi sullo stato dei luoghi e della morfologia attuale del corso d'acqua, dovranno essere preventivamente approvati da questa Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna;*
4. ***è vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;***
5. ***qualsiasi altro tipo di intervento, compresa l'apposizione di cartellonistica, sulle aree concesse dovrà essere preventivamente richiesto ad Arpae e concordato con questa Agenzia;***
6. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
7. *l'accesso alle aree in concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali; dovranno essere utilizzate esclusivamente le piste e le rampe esistenti;*
8. *è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
9. *la piccola manutenzione e la pulizia delle aree, compresa la rimozione e lo smaltimento secondo la normativa vigente dei rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque, lungo il tratto di corso d'acqua oggetto di concessione, sono a carico del richiedente e si intendono autorizzati e quindi soggette a semplice comunicazione preventiva all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena.*
10. *il concessionario dovrà comunicare tempestivamente a questa Agenzia ogni situazione di emergenza o di pericolo che dovesse riscontrare nell'ambito del tratto di corso d'acqua oggetto di concessione, con particolare riferimento agli effetti del transito delle piene e al materiale, eventualmente accumulatosi a discapito della sezione di deflusso;*
11. *è assolutamente vietato asportare materiali quali sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale;*

12. nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;

13. il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente occupazioni ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie a raggiungere il fiume dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

14. l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a terzi che dovessero verificarsi.

#### **CONDIZIONI GENERALI**

- E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dell'occupazione in una zona con pericolosità idraulica, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I. Piano stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'autorità dei Bacini Regionali Romagnoli), anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/>. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica;

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente; di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa". L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto. - omissis".

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**